

SCADENZE

PROROGHE

versione 7.1

04 dicembre 2020

DOCUMENTI		PROROGA	note e norma riferimento
PATENTE di GUIDA rilasciata in Italia	SOLO per la Circolazione in territorio UE e in scadenza dal 01/02/2020 al 31/08/2020	7 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata	art. 3 Reg. (UE) 2020/698 Circ. 35018 Mit del 4/12/2020 Circ.005457 Min.Int. del 03/08/2020
	SOLO per la Circolazione in ITALIA e in scadenza dal 31/01/2020 al 29/04/2021	sono prorogate fino al 30 aprile 2021	art. 104 c.1, del DL 18/2020 così come modificato in sede di conversione del DL 125 del 7/10/2020 (Proroga Covid) che ha esteso il termine di proroga della validità dei documenti di identità (non per l'espatrio) sino al 30/04/2021 Circ. 35018 Mit del 4/12/2020
validità delle patenti di guida, RILASCIATE DA UN DIVERSO PAESE MEMBRO DELL'UE	in scadenza dal 01/02/2020 al 31/08/2020	Circolazione in territorio UE, compresa Italia 7 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata	art. 3 Reg. (UE) 2020/698
DOMANDA ESAME (richiesta PATENTE per esame QUIZ) per sottoporsi alla prova di controllo delle cognizioni previsto dall'art. 122 cds	in scadenza tra il 31/01/2020 e il 15/10/2020	esame entro il 13/01/2021	art. 1, co. 1, DD 268 del 12 agosto 2020 Circ. 35018 Mit del 4/12/2020
FOGLIO ROSA autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all'art. 122 cds	in scadenza tra il 31/01/2020 e 31/01/2021	conservano la loro validità fino al 03/05/2021	art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 così come modificato in sede di conversione L.27/11/2020 , n. 159 (GU 03/12/20) di conversione con modificazioni, del di 7/10/2020, n. 125, che ha esteso il termine di proroga della validità delle "autorizzazioni e atti abilitativi" ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate nella validità); Il Consiglio dei ministri nella seduta del 7/10/2020 ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31/01/2021 Circ. 35018 Mit del 4/12/2020
RIPORTO idoneità quiz esame teoria		non si tiene conto del periodo compreso tra il 31/01/2020 ed il 03/05/2021	Di conseguenza, i candidati che ne hanno titolo, il cui "foglio rosa" è scaduto tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, a decorrere dal 04/05/2020, hanno due mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria. Circ. 35018 Mit del 4/12/2020
CERTIFICATO MEDICO requisiti psicofisici patente di guida	in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/01/2021	prorogato fino al 03/05/2021	art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 così come modificato in sede di conversione del DL 125 del 7/10/2020 (Proroga Covid) che ha esteso il termine di proroga della validità dei "certificati" ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Il Consiglio dei ministri nella seduta del 7 ottobre ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31/01/2021; Circ. 35018 Mit del 4/12/2020
PERMESSI PROVVISORI rilasciati ai titolari di patente prenotati a visita presso le CML	in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/01/2021	sono prorogate fino al 03/05/2021	art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 così come modificato in sede di conversione del DL 125 del 7/10/2020 (Proroga Covid) che ha esteso il termine di proroga della validità dei "permessi" ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Il Consiglio dei ministri nella seduta del 7 ottobre ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31/01/2021; Circ. 35018 Mit del 4/12/2020
ATTESTATI DI GUIDA rilasciati per visita in commissione medica ai sensi dell'art. 115, comma 2. Limiti e prescrizioni nella guida di Autocarri oltre 65 anni di età e di Autobus oltre 60 anni di età	in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/01/2021	sono prorogate fino al 03/05/2021	art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 così come modificato in sede di conversione del DL 125 del 7/10/2020 (Proroga Covid) che ha esteso il termine di proroga della validità degli "attestati" ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Il Consiglio dei ministri nella seduta del 7 ottobre ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31/01/2021; Circ. 35018 Mit del 4/12/2020 ----- Fino a tale data , i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il 65° anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, anche se non hanno ancora ottenuto l'attestazione della commissione medica locale; Fino a tale data , i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il 60° anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, anche se non hanno ancora ottenuto l'attestazione della commissione medica locale

SCADENZE

PROROGHE

versione 7.1 04 dicembre 2020

DOCUMENTI		PROROGA	note e norma riferimento
CQC	rilasciate da un diverso Paese , membro dell'UE, in scadenza compresa nel periodo da 01/02/2020 e il 31/08/2020	proroga di 7 mesi dalla scadenza di ciascuna abilitazione CQC	art.2 Reg. (UE) 2020/698 Circ. 35018 Mit del 4/12/2020 Su tutto il territorio dell'UE, Italia compresa.
	rilasciate in Italia in scadenza tra il 31/01/2020 e il 02/10/2020	solo territorio NAZIONALE fino al 03/05/2021 ----- proroga di 7 mesi dalla scadenza di ciascuna abilitazione CQC, sul territorio dell'UE	art.2 Reg. Reg. (UE) 2020/698 art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 così come modificato in sede di conversione L.27/11/2020 , n. 159 (GU 03/12/20) di conversione con modificazioni, del di 7/10/2020, n. 125, che ha esteso il termine di proroga della validità delle "autorizzazioni e atti abilitativi" ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate nella validità); Il Consiglio dei ministri nella seduta del 7/10/2020 ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31/01/2021 Circ. 35018 Mit del 4/12/2020
	rilasciate in Italia in scadenza dal 03/10/2020 al 31/12/2020	per la circolazione in tutto il territorio UE compreso il nazionale proroga di 7 mesi dalla scadenza di ciascuna abilitazione CQC	art. 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, per le quali l'Italia è autorizzata ad applicare la proroga di sette mesi prevista dall'art. 2 del regolamento (UE) 2020/698 non solo alle CQC in scadenza nel periodo compreso tra il 1 febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020, ma anche a quelle in scadenza dal 1 settembre 2020 al 31 dicembre 2020. Circ. 35018 Mit del 4/12/2020 Su tutto il territorio dell'UE, Italia compresa per la scadenza più favorevole rispetto quella nazionale)
	rilasciate in Italia in scadenza dal 01/01/2021 al 31/01/2021	solo territorio NAZIONALE fino al 03/05/2021	art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 così come modificato in sede di conversione L.27/11/2020 , n. 159 (GU 03/12/20) di conversione con modificazioni, del di 7/10/2020, n. 125, che ha esteso il termine di proroga della validità delle "autorizzazioni e atti abilitativi" ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate nella validità); Il Consiglio dei ministri nella seduta del 7/10/2020 ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31/01/2021 Circ. 35018 Mit del 4/12/2020
ATTESTATI CQC rilasciati per la formazione iniziale	in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/01/2021	conservano la loro validità fino al 03/05/2021	art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 così come modificato in sede di conversione L.27/11/2020 , n. 159 (GU 03/12/20) di conversione con modificazioni, del di 7/10/2020, n. 125, che ha esteso il termine di proroga della validità DI "Tutti i certificati, attestati.." ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate nella validità); Il Consiglio dei ministri nella seduta del 7/10/2020 ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31/01/2021; Circ. 35018 Mit del 4/12/2020
ESAME RIPRISTINO CQC	ai fini del computo dei termini di 2 anni dalla scadenza CQC	non si tiene conto del periodo compreso tra il 31/01/2020 e il 03/05/2021	A partire dal 04/05/2021 il titolare della CQC la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 31/01/2020 e il 3/01/2021, prorogata al 3/05/2021 ai sensi dell'art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, può procedere al rinnovo della CQC stessa nei successivi 455 giorni, senza sottoporsi ad esame di ripristino (01/08/2022); Circ. 35018 Mit del 4/12/2020

SCADENZE

PROROGHE

versione 7.1 04 dicembre 2020

DOCUMENTI		PROROGA	note e norma riferimento
Abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola	in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/01/2021	conservano la loro validità fino al 03/05/2021	art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 così come modificato in sede di conversione L.27/11/2020, n. 159 (GU 03/12/20) di conversione con modificazioni, del dl 7/10/2020, n. 125, che ha esteso il termine di proroga della validità di "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati.." ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate nella validità);. Il Consiglio dei ministri nella seduta del 7/10/2020 ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31/01/2021;
CAP Cert. Abilitazione Professionale (KA, KB)	in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/01/2021	fino al 03/05/2021 solo territorio NAZIONALE	art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 così come modificato in sede di conversione L.27/11/2020, n. 159 (GU 03/12/20) di conversione con modificazioni, del dl 7/10/2020, n. 125, che ha esteso il termine di proroga della validità delle "autorizzazioni e atti abilitativi" ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate nella validità);. Il Consiglio dei ministri nella seduta del 7/10/2020 ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31/01/2021; Circ. 35018 Mit del 4/12/2020
ADR (CFP)	in scadenza tra il 01/03/2020 e il 01/02/2021	presso gli Stati aderenti l'Accordo All'accordo (alla data del 02/12/20) hanno aderito i seguenti Paesi: Irlanda, Slovacchia, Francia, Slovenia, San Marino, Germania, Regno Unito, Italia, Svezia, Polonia, Grecia, Romania, Lussemburgo, Belgio, Norvegia, Ungheria, Austria, tacchino, Finlandia, Portogallo, Lettonia, Spagna scadenza al 01/03/2021	Date modificate dall'accordo multi.M330 Sottoscrizione Accordo MIT .22916 da parte dell'Italia il 03/11/2020: "sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e hanno superato l'esame di cui all'8.2.2. 7 prima del 1° marzo 2021" https://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html Circ. 35018 Mit del 4/12/2020
	in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/01/2021	solo territorio NAZIONALE fino al 03/05/2021	Circ. 35018 Mit del 4/12/2020 art.103 c 2 e 2-sexies DL 17/03/2020 n.18, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza
ATTESTATI CFP (ADR), rilasciati per la formazione iniziale o periodica	in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020	conservano la loro validità fino al 03/05/2021	art.103 c 2. DL 17/03/2020 n.18 Circ. 35018 Mit del 4/12/2020 Conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza
PATENTI NAUTICHE	SOLO per la NAVIGAZIONE in territorio ITALIANO e in scadenza dal 31/01/2020 al 29/04/2021	sono prorogate fino al 30 aprile 2021	art. 104 c.1, del DL 18/2020 così come modificato in sede di conversione del DL 125 del 7/10/2020 (Proroga Covid) che ha esteso il termine di proroga della validità dei documenti di identità (non per l'espatrio) sino al 30/04/2021 Quesito UNASCA risp.21095 Mit del 27/08/20 che conferma la patente nautica prorogata in quanto documento di riconoscimento
PERMESSO DI SOGGIORNO	in scadenza dal 31/01/2020 al 31/12/2020	conservano la loro validità fino al 31/01/2021	art. 103 c.2 -sexies p.3 I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2 -quater e 2 -quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020, conservano la loro validità fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 7 ottobre 2020 e avente scadenza il 31 gennaio 2021».